



## IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;

Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili , prorogato al 30 aprile 2021, con il DPCM del 13.01. 2021 ;

Visto il DPCM del 02.03.2021 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni individuate con ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da situazioni di grave rischio sanitario, sulla scorta dei dati epidemiologici;

Atteso che con ordinanza del Ministro della Salute del 06.03.2021 la Campania a far data dall'08.03.2021 è dichiarata zona rossa con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dall'art.38 e ss del DPCM del 02. 03.. 2021.

Constatato che il DPCM del 02.03.2021 , nell'art. 48 si conferma quanto già previsto nei precedenti DPCM , vale a dire che : *i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.*



Visto che il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, recante : Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, è stato prorogato dapprima sino al 31.01.2021, con il Decreto del 23.12.2020 e poi sino al 30 aprile pv. con Decreto Ministeriale dello scorso 20 gennaio.

Atteso che la straordinaria situazione del paese e della stessa Città di Salerno , dove si è registrato un aumento esponenziale dei contagi dovuto per lo più alla diffusione delle varianti del virus , richiede l'assunzione di tutte le misure idonee a scongiurare la diffusione dei contagi e il pericolo per la salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone *“ ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*.

Sussistendo per quanto esposto le ragioni d'urgenza per assumere il presente provvedimento a tutela della salute della salute pubblica.

## ORDINA

Per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dall'8 marzo 2021 al 6 aprile 2021, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 . Di conseguenza negli uffici comunali, che non gestiscono attività indifferibili, il personale non in presenza, presterà la propria attività lavorativa in modalità agile.

I Direttori dei settori/servizi comunali, nella qualità di datori di lavoro, avranno il compito di assicurare le attività in presenza nei luoghi di lavoro per i servizi che ritengono



indifferibili , tenendo conto dei servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n146/1990.

I dirigenti impartiranno le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative in presenza avvenga in sicurezza, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche tra le postazioni di lavoro nel medesimo ambiente e negli spazi comuni nei quali non si potrà sostare, limitando, altresì, all' indispensabile gli spostamenti all'interno degli uffici e sempre per ragioni di ufficio; ad assicurare la ventilazione periodica degli ambienti, autorizzando la flessibilità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita , ove necessario ad evitare assembramenti agli orologi marcatempo, ad imporre l'obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio.

L'accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è consentito esclusivamente per comprovate ragioni di urgenza e per le attività istituzionali indifferibili che saranno rese in presenza, sempre previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente. Sarà possibile la presenza contemporanea negli uffici di numero contingentato di persone per ciascun appuntamento fissato, per evitare assembramenti. Saranno prenotabili , con le stesse modalità , anche collegamenti con i dirigenti e con i funzionari , mediante videochiamata, ai sensi dell'art. 263 della legge n. 77 /2020, conversione in legge del decreto rilancio n.34/2020.

#### DISPONE

L'invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi e al Comando di Polizia Locale per l'osservanza e l'esecuzione della stessa.



## MANDA

all'Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.

## AVVERTE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla stessa data .

Salerno , 06.03.2021

IL SINDACO  
Arch. Vincenzo Napoli